



CITTÀ DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

VERBALE N. 31 DEL 3.5.2023

(ORIGINALE)

*Ai sensi dell'art 58 del Regolamento dei lavori d'aula il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in formato digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel CA.D.
Gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o parziale.
Il verbale riporta le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali di cui gli stessi hanno chiesto espressamente l'inserimento.*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	<i>Approvazione del Regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.</i>
----------	--

Addì tre del mese di maggio dell'anno duemilaventitré, il **Consiglio** comunale è riunito in aggiornamento della seduta **di seconda convocazione** di giorno 19 aprile u.s., nei locali dell'Antica Centrale Elettrica, *Sala Salvatore Carfi*, dalle ore diciannove, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione verbali precedenti;*
- 2. Esame ipotesi di incompatibilità dei Consiglieri comunali ed eventuale contestazione;*
- 3. Ricomposizione della Commissione permanente Trasparenza.*

Argomenti aggiunti

- 4. Art. 14 L.R. n. 31/1986 e ss.mm.ii. Contestazione cause di incompatibilità. Determinazioni conclusive;*
- 5. Approvazione del Regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.*
- 6. Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni della "FUA di Ragusa" per l'attuazione delle Politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo Programmazione 2021-2027*

Presiede la seduta la Presidente Fiore.

Partecipa ai lavori la Segretaria generale Carugno.

Sono presenti: il vice sindaco Foresti, l'assessore Fiorellini, il Dirigente Basile.

La seduta è pubblica.

All'appello nominale delle ore 19:33 risultano:

- Consiglieri assenti n. 7 (Greco, Mascolino, Nicastro, Prelati, Siggia, Speranza, Vinciguerra);
- Consiglieri presenti n. 17.

La Presidente proclama l'esito dell'appello e dichiara la seduta valida.

La Presidente precisa che la seduta odierna è in prosecuzione di quella del 19 aprile u.s.

➤ **Entra in aula il consigliere Nicastro (presenti 18)**

Poi chiama in trattazione il punto n. 5 dell'o.d.g. recante «**Approvazione del Regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**» e, nel fare il punto della situazione, ricorda ai consiglieri che, nella scorsa seduta, il Consiglio ha approvato gli articoli 1 e 2 (così come emendato), del suddetto regolamento; infine, precisa che non si è proseguito con i lavori perché, essendo assente il dirigente Basile, non è stato possibile acquisire i pareri degli emendamenti presentati nel corso della seduta. Subito dopo informa il Consiglio dei pareri trasmessi.

Successivamente, non essendoci richieste di intervento, la Presidente chiama in trattazione l'art. 3 del regolamento:

Art. 3 Ambito di applicazione della definizione agevolata

e dà lettura del primo dei quattro emendamenti presentati in sede di Commissione Programmazione e Bilancio (*Allegato 1*):

«*refuso: all'art. 3, comma 1, rigo 4 viene sostituita la parola "dal" con la parola "al"*»

su cui il dirigente Basile ha espresso parere favorevole. Pone ai voti l'emendamento.

➤ **Entra in aula il consigliere Prelati (presenti 19)**

L'esito della votazione, per appello nominale, risulta il seguente:

- Consiglieri assenti n. 5 (Greco, Mascolino, Siggia, Speranza, Vinciguerra);
- Consiglieri presenti n. 19;
- Voti favorevoli n. 19.

La Presidente dichiara **approvato** l'emendamento *de quo*. Successivamente prosegue con la lettura dell'articolo. Alla fine della lettura, non essendoci osservazioni, pone ai voti l'art. 3 del regolamento, come sopra emendato.

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 5 (Greco, Mascolino, Siggia, Speranza, Vinciguerra);
- Consiglieri presenti n. 19;
- Voti favorevoli n. 19.

La Presidente dichiara **approvato** l'art. 3 del regolamento, così come emendato.

La Presidente chiama in trattazione l'art. 4 del regolamento:

Art. 4 Atti esclusi dalla definizione agevolata

e non essendoci proposte emendative, né osservazioni lo pone subito ai voti.

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 5 (Greco, Mascolino, Siggia, Speranza, Vinciguerra);
- Consiglieri presenti n. 19;
- Voti favorevoli n. 19.

La Presidente dichiara **approvato** l'art. 4 del regolamento.

Il vice sindaco Foresti interloquisce con la Presidente. Interviene il consigliere Artini.

La Presidente chiama in trattazione l'art. 5 del regolamento:

Art. 5 Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

e non essendoci proposte emendative, né osservazioni, la Presidente pone ai voti l'articolo 5.

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 5 (Greco, Mascolino, Scuderi, Speranza, Vinciguerra);
- Consiglieri presenti n. 19;
- Voti favorevoli n. 19.



Il Consiglio **approva** l'art. 5 del regolamento.

➤ **Entra in aula la consigliera Mascolino** (presenti 20)

La Presidente chiama in trattazione l'art. 6 del regolamento:

Art. 6 Modalità di adesione alla definizione agevolata e rateizzazione

Intervengono, anche più volte: la consigliera Argentino; il dirigente Basile; il consigliere Pelligra; la consigliera Siggia. Quest'ultima, anticipando proposte di emendamenti all'articolo in questione, chiede la sospensione della seduta, affinché possa presentare per iscritto gli emendamenti.

➤ **Entrano in aula i consiglieri Vinciguerra e Greco** (presenti 22)

La Presidente pone ai voti la richiesta di sospensione della seduta, proposta dalla consigliera Siggia.

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 2 (Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 22;
- Consiglieri astenuti n. 2 (Biondo, Cannizzo);
- Voti favorevoli n. 20.

La Presidente sospende la seduta. Sono le ore 19:58.

All'appello nominale delle ore 20.15, risultano:

- Consiglieri assenti n. 4 (Campailla, Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 20.

La seduta è valida.

La Presidente illustra l'emendamento all'art. 6 del regolamento, presentato dalla consigliera Siggia che prevede (si riporta la trascrizione del testo - *Allegato 2*):

«Al comma 2 sostituire la data del “30 giugno 2023” con la data del “31 luglio 2023”;

Al comma 4 sostituire “n. 12 rate trimestrali” con “n. 18 rate trimestrali”;

Al comma 4 sostituire “la prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023” con “la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre 2023”;

Al comma 4 sostituire “e le altre rate entro le successive scadenze del 30 settembre 2023, del 20 dicembre 2023, del 31 marzo 2024 e successive trimestralità” con “e le altre rate scadenti alla fine di ogni trimestre”».

La Presidente dichiara che il dirigente Basile ha espresso parere favorevole condizionato.

Interviene il dirigente Basile per alcuni chiarimenti in merito al parere espresso in calce all'*Allegato 2* che, qui di seguito, si cita integralmente: «Favorevole. Condizionato agli interventi di proroga e spostamento delle scadenze da parte del Governo relativamente ai punti n. 3° e 4°».

Si procede con la votazione del sopraindicato emendamento presentato dalla consigliera Siggia.

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 4 (Campailla, Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 20;
- Voti favorevoli n. 20.

La Presidente dichiara che il Consiglio **approva** l'emendamento *de quo*. Invita poi i Consiglieri ad esprimersi sull'art. 6, così come emendato. L'art. 6, come sopra emendato, viene **approvato** con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 4 (Campailla, Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 20;
- Voti favorevoli n. 20.

La Presidente chiama in trattazione l'art. 7 del regolamento:

Art. 7 Istanza di adesione

Intervengono, in alcuni casi diverse volte: La presidente Fiore; il dirigente Basile; i consiglieri Sallemi e Pelligra; la Segretaria Generale; l'assessore Fiorellini; i consiglieri Dieli, Argentino, Vinciguerra, Artini e Zorzi.

➤ **Entra in aula il consigliere Campailla (presenti 21)**

➤ **Esce dall'aula la consigliera Sallemi (presenti 20)**

Conclusa la discussione, la Presidente pone ai voti il seguente emendamento, provvisto del parere favorevole del dirigente Basile, formulato e trascritto dalla Presidente nel corso dell'articolato dibattito, sullo stesso foglio utilizzato dalla consigliera Siggia (*Allegato 2*):

«Modificare Art. 7 Comma 1 - Spostare la virgola dopo dal Comune al 2023».

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 4 (Greco, Sallemi, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 20;
- Voti favorevoli n. 20.

Il Consiglio **approva** il suddetto emendamento.

Subito dopo, la Presidente pone ai voti il secondo emendamento presentato in sede di Commissione Programmazione e Bilancio, su cui il dirigente Basile ha espresso parere favorevole (*Allegato 1*):

«refuso: all'art. 7, comma 4, rigo 2 viene sostituito il numero "comma 3" con il numero "comma 4"»;

dunque, chiede ai Consiglieri di esprimersi sull'emendamento. L'emendamento *de quo*, viene **approvato** con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 4 (Greco, Sallemi, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 20;
- Voti favorevoli n. 20.

➤ **Entra in aula la consigliera Sallemi (presenti 21)**

Interviene la consigliera Siggia per segnalare alla Presidente l'altra sua proposta di emendamento.

Successivamente, la Presidente pone ai voti l'emendamento al comma 4 dell'art. 7, provvisto del parere favorevole espresso dal dirigente Basile, presentato, sempre nello stesso documento (*Allegato 2*), dalla consigliera Siggia, il quale propone:

«Al comma 4 sostituire la data del "31 marzo 2026" con "31 dicembre 2027"»;

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente proclama il risultato. Il Consiglio **approva** il suddetto emendamento, presentato dalla consigliera Siggia. Invita poi i Consiglieri ad esprimersi sull'art. 7, così come emendato. L'art. 7, come emendato, viene **approvato** con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente chiama in trattazione l'art. 8 del regolamento:

Art. 8 Notifica del diniego

espone e, subito dopo, pone ai voti il terzo dei quattro emendamenti presentati in sede di Commissione Programmazione e Bilancio (*Allegato 1*), su cui il dirigente Basile ha espresso parere favorevole:



«emendamento: all'art. 8, comma 2, rigo 1 dopo le parole "sessanta giorni" aggiungere le parole "dalla notifica"».

L'esito della votazione, per appello nominale, risulta il seguente:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente proclama il risultato della votazione. Il Consiglio **approva** l'emendamento *de quo*. Invita poi i Consiglieri ad esprimersi sull'art. 8, così come emendato. L'art. 8, come sopra emendato, viene **approvato** con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente chiama in trattazione l'art. 9 del regolamento:

Art. 9 Efficacia della definizione agevolata

La Presidente illustra e, successivamente, pone ai voti il quarto e ultimo emendamento presentato in sede di Commissione Programmazione e Bilancio (*Allegato 1*), su cui il dirigente Basile ha espresso parere favorevole:

«emendamento: all'art. 9, comma 1, rigo 1 dopo le parole "ai fini" aggiungere le parole "dell'efficacia"».

L'esito della votazione, per appello nominale, risulta il seguente:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **approvato** il suddetto emendamento.

Invita poi i Consiglieri a esprimersi sull'art. 9, come sopra emendato. L'art. 9, così come emendato, viene **approvato** con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente chiama in trattazione l'art. 10 del regolamento:

Art. 10 Importi dovuti

e non essendoci proposte emendative, né osservazioni, lo pone subito ai voti.

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **approvato** l'art. 10 del regolamento.

La Presidente chiama in trattazione l'art. 11 del regolamento:


Art. 11 Entrata in vigore e disposizioni finali

non essendoci proposte emendative, né osservazioni lo pone ai voti.

La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 3 (Greco, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

Il Consiglio **approva** l'art. 11 del regolamento.



Prendono la parola, anche più volte: il consigliere Vinciguerra; l'assessore Fiorellini; la presidente Fiore; i consiglieri Sallemi, Artini, Avola.

➤ ***Entra in aula il consigliere Greco (presenti 22)***

La discussione prosegue vivacemente. Intervengono: i consiglieri Zorzi e Mascolino; la presidente Fiore, anche per richiamare più volte l'ordine. A questo punto la discussione prosegue piuttosto animatamente, per cui la Presidente decide di concludere il suo intervento e il dibattito

Interviene per mozione d'ordine il consigliere Pelligra.

Subito dopo la Presidente pone ai voti il Regolamento, così come emendato.

L'esito della votazione, per appello nominale, risulta il seguente:

- Consiglieri assenti n. 2 (Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 22;
- Voti favorevoli n. 22.

Il Consiglio **approva**.

➤ ***Esce dall'aula la consigliera Gravina (presenti 21)***

Successivamente, ravvisata l'urgenza del provvedimento, la Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento.

L'esito della votazione, per appello nominale, risulta il seguente:

- Consiglieri assenti n. 3 (Gravina, Scuderi, Speranza);
- Consiglieri presenti n. 21;
- Voti favorevoli n. 21.

La Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara che il Consiglio **approva** l'immediata eseguibilità dell'atto.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto «*Approvazione del Regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*»;

SENTITA la discussione;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTI:

- gli Atti d'ufficio;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente competente;
- il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

RICHIAMATO il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.4.2023, con cui sono stati approvati gli artt. 1 e 2 (così come emendato);

VISTA l'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli emendamenti agli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 9;

VISTA la normativa vigente in materia;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

con la votazione *ut supra*

DELIBERA


DI APPROVARE, sia nella parte narrativa che in quella espositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto «*Approvazione del Regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*», che qui si intende integralmente richiamata e che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;



1. **APPROVARE** il *“Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.1, commi da 186 a 205 della Legge 197/2022”*, di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come modificato dagli emendamenti approvati;
2. **DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Vittoria;
3. **DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto.


Il Consigliere anziano
VINCIGUERRA



La Presidente
FIORE



La Segretaria Generale
CARUGNO



Allegato 1

Oggetto: Emendamenti e refusi della seduta della Commissione Programmazione e Bilancio di g. 29 Marzo c.a.
con all'o.d.g.:

- Approvazione del regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**

1. refuso: all'art. 3, comma 1, rigo 4 viene sostituita la parola (*dal*) con la parola (*al*).
2. refuso: all'art. 7, comma 4, rigo 2 viene sostituito il numero (*comma 3*) con il numero (*comma 4*).
3. emendamento: all'art. 8, comma 2, rigo 1 dopo le parole (*sessanta giorni*) aggiungere le parole (*dalla notifica*)
4. emendamento: all'art. 9, comma 1, rigo 1 dopo le parole (*Ai fini*) aggiungere le parole (*dell'efficacia*)

① Le spese per ~~Favorevole~~
② Le spese per ~~Favorevole~~
③ Le spese per ~~Favorevole~~
④ Le spese per ~~Favorevole~~



2

Allegato 2

EMENDAMENTO NUMERO 4

Art. 6 Modalità di adesione alla definizione agevolata e rateizzazione

Al comma 2 sostituire la data del 30 giugno 2023 con la data del 31 luglio 2023;

~~Al comma 4 sostituire l'importo di € 1.000,00 con l'importo di € 600,00;~~

Al comma 4 sostituire n.12 rate trimestrali con n.18 rate trimestrali;

Al comma 4 sostituire la prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023 con la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre 2023;

Al comma 4 sostituire e le altre rate entro le successive scadenze del 30 settembre 2023, del 20 dicembre 2023, del 31 marzo 2024 e successive trimestralità con e le altre rate scadenti alla fine di ogni trimestre.

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

7. I versamenti rateali in ogni caso non possono essere inferiori all'importo di € 50,00.

EMENDAMENTO NUMERO 5

Art. 7 Istanza di adesione

Al comma 4 sostituire la data del 31 marzo 2026 con 31 dicembre 2027.

Vittoria, 24 marzo 2023

Modificare Art. 7 Comma 4
Spostare la richiesta dopo
la data del 30 giugno 2023 al comma
sostituito con la data del 31
luglio 2023

per favore FAVOREVOLE

Art. 7 Comma 2

per favore dopo il modello sostituito

Favorevole
Conservando
e p. i termini di
prezzo e spartito

della scadenza da
parte del
Governo
relativamente
ai punti
n° 3 e 4

p. 7 formalmente

Fine

S. Sp
D. R. R. R.
V. R. R. R.

CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Proposta di Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

Atto N.

Seduta del

OGGETTO: Approvazione del regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 22/3/2023	Il Dirigente Dr. Alessandro Basile
Parere Regularità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE <i>FAV</i>	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 22/3/2023	Il Dirigente Dr. Alessandro Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

La Giunta Comunale

Vista la deliberazione di G.C. n. 103 del 17 marzo 2023;

e

Premesso:

- la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che *"Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"*;
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

VISTI

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici"*;
- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria ed alla Corte di cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente non si è avvalso e non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Vittoria;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata delle controversie;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 12 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall'art. xx del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 “ *I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15- ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*”;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 447/1997;

Vista la legge 197/2022;

Visto il regolamento comunale delle Entrate in vigore (delib. 69/2020);

PROPONE

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

1. Di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.1, commi da 186 a 205 della Legge 197/2022” di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Vittoria;
3. Di dichiarare, atteso l'urgenza, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91.

COMUNE DI VITTORIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

(ART. 1, COMMI DA 186 A 205, LEGGE N. 197/2022)



INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del regolamento
- Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Art. 5 – Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti
- Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata e rateizzazione
- Art. 7 – Istanza di adesione
- Art. 8 – Notifica del diniego
- Art. 9 – Efficacia della definizione agevolata
- Art. 10 – Importi dovuti
- Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni finali



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato la potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, disciplina l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio previste dall'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025).

Art. 2

Finalità del Regolamento

- (CINQUEVECE PROPOSE EMENT) PARCO SEGR. SEN. (EMENDAMENTO APPROV.)*
1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
 2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.

** EMENDATO*

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (a titolo esemplificato e non esaustivo I.C.I., IMU, TASI, Ta.R.S.U., TARI), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, dal Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
3. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

Art. 5

Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

1. L'adesione comporta la non decadenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.
2. Con la definizione:
 - è dovuto il pagamento del 100% del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita, in quanto pendono i termini di deposito;
 - è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado.
 - è dovuto il pagamento, nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della CGT di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:
 - a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;
 - b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado, indipendentemente dall'esito del primo grado di giudizio.
 - in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata;
3. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:
 - a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
 - b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

4. I ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al 5% per cento del valore della controversia.

Art. 6

Modalità di adesione alla definizione agevolata e rateizzazione


1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
3. Per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione dell'intero importo dovuto, con un massimo di n. 12 rate trimestrali, tenendo conto che la prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023 e le altre entro le successive scadenze del 30 settembre 2023, del 20 dicembre 2023, del 31 marzo 2024 e successive trimestralità;
5. Sull'importo delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale.
6. I versamenti rateali devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 7

Istanza di adesione

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023, con una delle seguenti modalità: - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo; - mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale; - mediante PEC.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.
4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6, comma 3. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 31 marzo 2026.

Michele



Art. 8

Notifica del diniego

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego all'istanza con apposito provvedimento comunicando le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione.
2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni *inoltre* dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze fissate dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 o della piattaforma dei pagamenti di Pago PA;

Art. 10

Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per l'adesione all'agevolazione di cui al presente regolamento versa le somme pari al valore della controversia di cui all'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, incrementate delle eventuali spese di giudizio dovute in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
2. ~~X~~ Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della relativa approvazione ed è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.

Q

Comune di VITTORIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE

(ART. 1, COMMI DA 186 A 205, LEGGE N. 197/2022)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 3.5.2023



INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità del regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 – Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata e rateizzazione

Art. 7 – Istanza di adesione

Art. 8 – Notifica del diniego

Art. 9 – Efficacia della definizione agevolata

Art. 10 – Importi dovuti

Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato la potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, disciplina l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio previste dall'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025).

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflattivo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (a titolo esemplificativo e non esaustivo I.C.I., IMU, TASI, Ta.R.S.U., TARI), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, al Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
3. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

Art. 5

Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

1. L'adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.

2. Con la definizione:

- è dovuto il pagamento del 100% del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita, in quanto pendono i termini di deposito;
- è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado.

- è dovuto il pagamento, nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della CGT di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:

a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;

b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado, indipendentemente dall'esito del primo grado di giudizio.

- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata;

3. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:

a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;

b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

4. I ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al 5% per cento del valore della controversia.

Art. 6

Modalità di adesione alla definizione agevolata e rateizzazione

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 31 luglio 2023.
3. Per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione dell'intero importo dovuto, con un massimo di n. 18 rate trimestrali, tenendo conto che la prima rata deve essere versata entro il 30 settembre 2023 e le altre rate scadenti alla fine di ogni trimestre.
5. Sull'importo delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale.
6. I versamenti rateali devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 7

Istanza di adesione

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune entro il 30 giugno 2023, con una delle seguenti modalità: - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo; - mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale; - mediante PEC.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.
4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6, comma 4. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 31 dicembre 2027.

Art. 8

Notifica del diniego

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego all'istanza con apposito provvedimento comunicando le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione.
2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

1. Ai fini dell'efficacia della definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze fissate dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 o della piattaforma dei pagamenti di Pago PA;

Art. 10

Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per l'adesione all'agevolazione di cui al presente regolamento versa le somme pari al valore della controversia di cui all'art.12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, incrementate delle eventuali spese di giudizio dovute in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
3. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della relativa approvazione ed è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.



CITTÀ DI VITTORIA
DIREZIONE AFFARI GENERALI

Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 29/BIL. del 27.03.2023

Il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in formato digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D. Gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o parziale.

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi.

Oggetto: Seduta della Commissione Programmazione e Bilancio di g. 27 MARZO c.a.

La Commissione Programmazione e Bilancio, convocata per g. 27 Marzo alle ore 16:30, e con all'o.d.g. il seguente punto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI.

La riunione della Commissione ha luogo nei locali della Presidenza del Consiglio Comunale, via Dei Mille n. 131, Palazzo Carfi.

Sono presenti/assenti i Consiglieri comunali:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi	Siggia
presente	assente	presente	presente	assente	assente	presente	presente
16.30/17.20	-----	16.30/17.25	16.30/17.25	-----	-----	16.30/17.25	16.30/17.25

Presiede la Presidente della Commissione Roberta Sallemi.

Sono presenti il presidente del C.C. Concetta Fiore, l'assessore G. Fiorellini, e il dirigente dott. A. Basile

OMISSIS

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 1.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 1

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi	Siggia
astenuto	assente	favorevole	favorevole	assente	assente	favorevole	favorevole

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da **esito favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi dà lettura dell'art. 2.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 2.

La votazione consegue il seguente risultato:

E

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
astenuto	assente	favorevole	favorevole	assente	assente	favorevole	favorevole

Pertanto la votazione al punto di cui sopra dà **esito favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi dà lettura dell'art. 3.

L'articolo 3 non viene messo ai voti per mancanza del numero legale

La commissione si chiude alle ore 17.25, e viene riconvocata per **Mercoledì 29.03.2023.**

La Presidente della Commissione
Roberta Sallemi

Il Segretario verbalizzante
Raffaella Di Martino



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE AFFARI GENERALI

Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale

Verbale n. 32/BIL. del 29.03.2023

Il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in formato digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D. Gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o parziale.

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi.

Oggetto: Seduta della Commissione Programmazione e Bilancio di g. 29 Marzo c.a.

La Commissione Programmazione e Bilancio, convocata per g. 29 Marzo alle ore 16:30, è riunita oggi dalle ore 17:00 con all'o.d.g. il seguente o.d.g.:

1. Approvazione del regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

La riunione della Commissione ha luogo nei locali della Presidenza del Consiglio Comunale, via Dei Mille n. 131, Palazzo Carfi.

Al primo appello alle ore 16:40 sono presenti/assenti i Consiglieri comunali:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
presente	assente	presente	assente	assente	presente	presente	assente

per mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di mezz'ora

Al secondo appello alle 17:00 sono presenti/assenti i Consiglieri comunali:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
presente	presente	presente	presente	assente	presente	presente	presente
17:00-17:12	17:00-18:05	17:00-18:05	17:01-18:05	---	17:00-17:12	17:00-18:05	17:00-17:12

Presiede la Presidente della Commissione Roberta Sallemi.

Partecipa l'ass. Giuseppe Fiorellini

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 3.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 3 e la correzione di un refuso: all'art. 3, comma 1, rigo 4 viene sostituita la parola (*dal*) con la parola (*al*).

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
favorevole	favorevole	favorevole	favorevole	assente	favorevole	favorevole	favorevole

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 4.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 4.

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	astenuta	astenuta	astenuta	<i>assente</i>	<i>assente</i>	astenuta	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **contrario**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 5.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 5.

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	favorevole	favorevole	<i>astenuto</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	favorevole	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 6.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 6.

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	favorevole	favorevole	<i>astenuto</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	favorevole	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 7.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 7 e la correzione di un refuso: all'art. 7, comma 4, rigo 2 viene sostituito il numero (*comma 3*) con il numero (*comma 4*).

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	favorevole	favorevole	<i>astenuto</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	favorevole	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 8.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 8 e l'emendamento: all'art. 8, comma 2, rigo 1 dopo le parole (*sessanta giorni*) aggiungere le parole (*dalla notifica*)

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	favorevole	favorevole	<i>astenuto</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	favorevole	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 9.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 9 e l'emendamento: all'art. 9, comma 1, rigo 1 dopo le parole (*Ai fini*) aggiungere le parole (*dell'efficacia*)

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	favorevole	favorevole	<i>assente</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	favorevole	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 10.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 10.

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	astenuta	astenuta	<i>assente</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	astenuta	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **contrario**

La presidente della commissione Roberta Sallemi da lettura dell'art. 11.

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'art. 11.

La votazione consegue il seguente risultato:

Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	favorevole	favorevole	<i>assente</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	favorevole	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La presidente della commissione Roberta Sallemi mette ai voti l'atto nella sua interezza.

La votazione consegue il seguente risultato:


Artini	Biondo	Cannata	Dieli	Noto	Romano	Sallemi R.	Siggia
<i>assente</i>	favorevole	favorevole	<i>assente</i>	<i>assente</i>	<i>assente</i>	favorevole	<i>assente</i>

Pertanto la votazione al punto di cui sopra da esito **favorevole**

La Presidente chiude la seduta alle 18:05.

La Presidente della Commissione
Roberta Sallemi

Il Segretario verbalizzante
Giuseppe Scucces



Oggetto: Emendamenti e refusi della seduta della Commissione Programmazione e Bilancio di g. 29 Marzo c.a.
con all'o.d.g.:

- ***Approvazione del regolamento disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti***
-
1. refuso: all'art. 3, comma 1, rigo 4 viene sostituita la parola (*dal*) con la parola (*al*).
 2. refuso: all'art. 7, comma 4, rigo 2 viene sostituito il numero (*comma 3*) con il numero (*comma 4*).
 3. emendamento: all'art. 8, comma 2, rigo 1 dopo le parole (*sessanta giorni*) aggiungere le parole (*dalla notifica*)
 4. emendamento: all'art. 9, comma 1, rigo 1 dopo le parole (*Ai fini*) aggiungere le parole (*dell'efficacia*)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal

al

12 LUG. 2023

registrata al n.

Reg.

28 GIU. 2023

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

al

12 LUG. 2023

che sono/non sono pervenuti reclami.

28 GIU. 2023

Dalla Residenza Municipale, li

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

3 MAG. 2023

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- ☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii

3 MAG. 2023

- ☐ Vittoria, li

F.TO SEGRETARIO GENERALE